



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

D.R. n. 528

IL RETTORE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, in particolare gli artt. 13,14,15;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 53 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 6;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 22/11/2017, n. 1208, “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- VISTO l’Atto di indirizzo del MIUR del 14.05.2018, n. 39 “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” - Sezione Università, approvato con delibera



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

ANAC del 22/11/2017, n. 1208;

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTA la Norma regolamentare sulle modalità di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionali emanata con il D.R. n. 319 del 26/04/2012;
- VISTO il Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei Professori e Ricercatori dell'Università Magna Graecia di Catanzaro emanato con D.R. n.46 del 19.01.2024;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 26.03.2024, con la quale sono state approvate le modifiche apportate all' art. 2, commi 1 e 2 e all'art. 3 comma 2 lett. c) ed e), del suindicato Regolamento, sub condizione al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 27.03.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alle succitate modifiche;

DECRETA

per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

L'articolo 2, commi 1 e 2 e l'art. 3 comma 2 lett. c) ed e), del "Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei Professori e Ricercatori dell'Università Magna Graecia di Catanzaro", sono modificati, come di seguito riportato:

<b>Artt. 2 e 3 del Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei Professori e Ricercatori dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, vigente.</b>	<b><u>Proposta di modifica degli artt. 2 e 3 del Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei Professori e Ricercatori dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.</u></b>
--	---





## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

### **Art. 2 Attività incompatibili con lo status di professore o ricercatore**

1. Per tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, è fatto divieto di svolgere le seguenti attività extraistituzionali

- a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e e del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo;
- b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c) del presente Regolamento per i professori e i ricercatori con regime di impegno a tempo definito;
- c) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro e che non riguardi l'immobile ove è ubicata la propria abitazione principale;
- d) gli incarichi che richiedono l'impiego di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Ateneo e di cui il docente dispone per la propria attività didattica o di ricerca istituzionale o che dovrebbero svolgersi nei locali dell'Ateneo, salvo che l'incarico sia conferito dall'Autorità Giudiziaria. In tal caso i costi relativi all'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Ateneo saranno rimborsate al Dipartimento secondo le tariffe approvate dalla medesima Struttura;
- e) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fuori dei casi di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e agli artt. 6, comma 12 (svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri), e 7, comma 1 (svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale) della Legge n. 240/2010;
- f) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia

### **Art. 2 Attività incompatibili con lo status di professore o ricercatore**

1. Per tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, è fatto divieto di svolgere le seguenti attività extraistituzionali

- a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e e del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo;
- b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c) del presente Regolamento per i professori e i ricercatori con regime di impegno a tempo definito;
- c) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro e che non riguardi l'immobile ove è ubicata la propria abitazione principale;
- d) gli incarichi che richiedono l'impiego di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Ateneo e di cui il docente dispone per la propria attività didattica o di ricerca istituzionale o che dovrebbero svolgersi nei locali dell'Ateneo, salvo che l'incarico sia conferito dall'Autorità Giudiziaria. In tal caso i costi relativi all'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'Ateneo saranno rimborsate al Dipartimento secondo le tariffe approvate dalla medesima Struttura;
- e) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fuori dei casi di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e agli artt. 6, comma 12 (svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri), e 7, comma 1 (svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale) della Legge n. 240/2010;
- f) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata





## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta, invece, compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali; E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. a) per i professori con regime di impegno a tempo definito

g) l'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) per i professori e i ricercatori a tempo pieno e dall'art. 6, comma 3, per i professori e i ricercatori a tempo definito.

h) le attività di consulenza esterna e le attività libero- professionali a favore di terzi, consistenti in una prestazione d'opera intellettuale, salvo i casi in cui la prestazione sia resa a titolo personale e non in forma abituale sistematica, prevalente e organizzata. L'attività oggetto dell'incarico non può, in ogni caso, limitare o compromettere l'impegno del docente in Ateneo. In questi casi nella comunicazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento, il docente è tenuto a precisare che la prestazione è resa in qualità di esperto della materia, studioso della relativa disciplina, mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi e riconducibile al settore concorsuale di afferenza;

i) le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., svolte in favore di soggetti privati o pubblici;

j) le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni

per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta, invece, compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali; E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. a) per i professori con regime di impegno a tempo definito

g) l'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) per i professori e i ricercatori a tempo pieno e dall'art. 6, comma 3, per i professori e i ricercatori a tempo definito.

h) ~~le attività di consulenza esterna e~~ le attività libero- professionali a favore di terzi, consistenti in una prestazione d'opera intellettuale, salvo i casi in cui la prestazione sia resa a titolo personale e non in forma abituale sistematica, prevalente e organizzata **e fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento.** L'attività oggetto dell'incarico non può, in ogni caso, limitare o compromettere l'impegno del docente in Ateneo. In questi casi nella comunicazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento, il docente è tenuto a precisare che la prestazione è resa in qualità di esperto della materia, studioso della relativa disciplina, mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi e riconducibile al settore concorsuale di afferenza;

i) le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., svolte in favore di soggetti privati o pubblici;

j) le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni legislative o regolamentari, quali, a titolo meramente





## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

legislative o regolamentari, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'art. 1, comma 818, della Legge n. 296/2006 (incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288) e l'art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001  
1) tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata.

2. Sono incompatibili anche con il regime di impegno a tempo definito le attività di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), k) e l) del comma 1 del presente articolo.

(...)

### **Art. 3 Attività compatibili previa autorizzazione**

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, con l'Università e a condizione, comunque, che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo nel rispetto dei limiti complessivi del trattamento economico stabiliti nelle norme di legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione, a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università e non determini una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l'Ateneo:

- a) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- b) incarichi istituzionali e gestionali in enti

esemplificativo, l'art. 1, comma 818, della Legge n. 296/2006 (incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288) e l'art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001

1) tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata.

2. Sono incompatibili anche con il regime di impegno a tempo definito le attività di cui alle lettere a), b), ~~e)~~, **d)**, e), f), g), h), **j)**, ~~k)~~ e l) del comma 1 del presente articolo.

(...)

### **Art. 3 Attività compatibili previa autorizzazione**

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, con l'Università e a condizione, comunque, che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo nel rispetto dei limiti complessivi del trattamento economico stabiliti nelle norme di legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione, a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università e non determini una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l'Ateneo:

- a) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;





## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera 1) del presente Regolamento;

c) incarichi istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro, qualora la carica ricoperta non comporti la titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge, per statuto o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate, oppure nei casi in cui la carica, sulla base di una disposizione di legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera 1) del presente Regolamento;

d) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali, purché gli stessi non abbiano ad oggetto contratti sottoscritti o, comunque contenziosi che coinvolgano anche indirettamente l'Ateneo o l'Azienda Ospedaliera presso la quale è svolta l'attività assistenziale;

e) partecipazione a commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara;

f) incarichi di natura non gestionale, quale componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;

g) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri loro attribuiti da leggi e regolamenti;

h) incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati senza scopo di lucro, operanti anche in

b) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera 1) del presente Regolamento;

c) incarichi istituzionali e gestionali ~~in società~~ **presso enti pubblici o privati** anche a scopo di lucro, **purché siano svolti in regime di indipendenza**, qualora la carica ricoperta non comporti l'assunzione di poteri esecutivi individuali. ~~La titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge, per statuto o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate, oppure nei casi in cui la carica, sulla base di una disposizione di legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera 1) del presente Regolamento;~~

d) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali, purché gli stessi non abbiano ad oggetto contratti sottoscritti o, comunque contenziosi che coinvolgano anche indirettamente l'Ateneo o l'Azienda Ospedaliera presso la quale è svolta l'attività assistenziale;

e) partecipazione a commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016, ~~che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara~~ **al Codice dei contratti pubblici**;

f) incarichi di natura non gestionale, quale componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;

g) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri loro attribuiti da leggi e regolamenti;

h) incarichi presso enti e organismi, pubblici o



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

<p>sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;</p> <p>i) incarichi di sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento o sub commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;</p> <p>j) incarichi di interprete e traduttore, che esulino dalle attività di ricerca e di studio, a meno che non rientrino nelle attività pubblicistiche proprie del docente universitario;</p> <p>k) incarichi di curatore fallimentare. (...)</p>	<p>privati senza scopo di lucro, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;</p> <p>i) incarichi di sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento o sub commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;</p> <p>j) incarichi di interprete e traduttore, che esulino dalle attività di ricerca e di studio, a meno che non rientrino nelle attività pubblicistiche proprie del docente universitario;</p> <p>k) incarichi di curatore fallimentare. (...)</p>
---	---

Art. 2


Il "Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei Professori e Ricercatori dell'Università Magna Graecia di Catanzaro" modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

15 APR 2024

Il Rettore  
Prof. Giovanni Cuda



7

